RAPPORTO

della Commissione della Gestione sul messaggio 15 giugno 1954 concernente la legge sugli onorari dei magistrati

(del 22 ottobre 1954)

La Commissione della Gestione fa adesione al messaggio del Consiglio di Stato. Ha ritenuto tuttavia, nel merito, di ritoccare gli onorari previsti per alcuni magistrati all'art. 1.

La funzione dei Procuratori pubblici e le particolari loro responsabilità inducono a classificarne l'onorario in una misura più vicina a quella dei giudici del Tribunale di appello. Si propongono pertanto Fr. 23.500,— anzichè franchi 22.500,—.

La differenza fra gli onorari dei Pretori dei centri e quelli dei Pretori delle valli è apparsa eccessiva. Si propone di aumentare l'onorario dei Pretori delle valli da Fr. 18.500,— a Fr. 19.000,—.

L'onorario dei giudici istruttori viene proposto in Fr. 22.000,— anzichè in Fr. 21.000,—.

All'art. 3 le diarie sono fissate in Fr. 60,— per una giornata e in Fr. 30,— per mezza giornata di lavoro, tenuto conto per i supplenti del miglioramento degli onorari dei magistrati.

All'art. 5 la marginale è modificata in «Compensi ai giudici di pace» e all'art. 6 in «Compensi agli assessori giurati».

All'art. 8 si propone che sia l'autorità del Consiglio di Stato quella cui competa di sindacare l'attività di perito o di arbitro dei giudici.

All'art. 12 anzichè «quattro settimane» si propone «un mese di vacanza». All'articolo finale l'aggiunta «ed entra in vigore il 1, gennaio 1955».

Con queste osservazioni si propone al Gran Consiglio di aderire al disegno legislativo che accompagna il messaggio in esame.

Visto inoltre che con l'approvazione della legge sull'ordinamento degli impiegati e docenti e relativi stipendi e della legge sull'onorario dei magistrati il decreto 20 maggio 1952 sul carovita viene abrogato, la Commissione propone al Gran Consiglio di approvare a titolo provvisorio l'annesso disegno di decreto legislativo per sistemare la posizione attuale dei Consiglieri di Stato e rendere così possibile il versamento agli stessi delle indennità di carovita, di famiglia e per i figli, fin qui assegnate, ritenuto che il Gran Consiglio provvederà entro la fine dell'anno a modificare definitivamente le condizioni di retribuzione e di pensionamento dei Consiglieri di Stato.

Per la Commissione della Gestione:

Verda P., relatore

Borella A. — Darani, con riserva — Ghisletta, con riserva — Jolli — Monti — Olgiati — Pelli P. — Poretti — Tatti — Zeli.

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'onorario dei membri del Consiglio di Stato

(del)

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino

di propria iniziativa.

erter his adouty which it a history box a

and then the area to the little of the

the Mass this twistisms

-- Colores -- Colores Con Clara -- Colores Col

is temporary of the composition of the composition

Jan I in the

decreta:

- Art. 1. L'onorario annuo dei membri del Consiglio di Stato è fissato in franchi 26.400,—.
- Art. 2. Per le operazioni e missioni d'ufficio fuori residenza, essi percepiranno inoltre le diarie e le indennità fissate da speciale decreto legislativo.
- Art. 3. Ai membri del Consiglio di Stato sono applicabili le norme configurate nell'art. 10 della legge sugli onorari dei magistrati.
- Art. 4. Il presente decreto abroga quello del 27 dicembre 1943 concernente l'onorario dei membri del Consiglio di Stato.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, esso è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1955.